

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 1

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E IL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE IN MATERIA DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

TRA

la Regione Marche, nella persona..... (o suo delegato) dirigente della Direzione _____, a ciò espressamente autorizzato con D.G.R. n. _____;

E

il Consorzio di Bonifica delle Marche, nella persona del Presidente _____

PREMESSO

- Che le amministrazioni e società pubbliche possono sempre concludere tra loro, ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, accordi istituzionali per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune condividendo a tal fine sia le risorse umane che strumentali;
- che gli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367 disciplinano la gestione dei fondi relativi a programmi comuni fra più amministrazioni;
- che la Legge Regionale 17 giugno 2013, n. 13 *“Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto”* definisce il Consorzio di Bonifica delle Marche, quale ente pubblico economico di natura associativa dotato di autonomia statutaria, funzionale e contabile, che opera secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità ed equilibrio di bilancio; il Consorzio è soggetto alla vigilanza della Regione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13;
- che l'art. 14, comma 1, lettera i) della L.R. 13/2013 indicata al punto precedente, stabilisce che il Consorzio di Bonifica delle Marche: *“provvede alla realizzazione e alla gestione degli interventi e delle opere finanziate dall'Unione Europea o da altri enti pubblici”*;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- che il Consorzio di Bonifica, in virtù delle competenze attribuite dall'art. 14, comma 1 della L.R. 13/2013, agisce in qualità di consorzio idraulico.
- Stante tale normativa di riferimento, la scelta di avvalersi del Consorzio di Bonifica delle Marche per l'attuazione di interventi di mitigazione del rischio idraulico è stata compiuta sulla base delle funzioni istituzionali del Consorzio stesso come stabilite dalla legge regionale; nello specifico il Consorzio può svolgere per conto dello Stato, della regione e degli enti locali la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche.

VISTI

- il R.D. 1904 n. 523;
- la Legge Regionale 25 maggio 1999, n. 13, *"Disciplina regionale della difesa del suolo"*;
- la Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e gestione del rischio alluvioni;
- il DLgs n. 49/2010, attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 22, *"Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 "norme in materia urbanistica, paesaggistica"*;
- la Legge Regionale 12 novembre 2012, n. 31 *"Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua"*;
- la Legge Regionale 16 dicembre 2013, n. 48 *"Disposizioni in materia di manutenzione dei corsi d'acqua"*;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 8702 del 25/11/2022 che approva il PR FESR 2021-2027 della Regione Marche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale *"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione per la Regione Marche in Italia"*;
- la Delibera amministrativa del Consiglio Regionale n. 48 del 24/01/2023, *"Approvazione definitiva del PR-FESR 2021/2027"*;
- DGR 203 del 22/02/2023: *"Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Regionale (PR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027"*;
- DGR n. 474 del 04/04/2023: *Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Regionale (PR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021 - 2027. Aggiornamento DGR n. 203 del 22 febbraio 2023"*;
- la nota protocollo n. ID 31128590/20/10/2023/PCST con la quale il dirigente della Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio ha chiesto, al fine di dare attuazione a quanto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

previsto nell'OS 2.4 – Intervento 2.4.1.1 del MAPO PR FESR 2021-2027 e di ottenere un contributo pari a € _____ per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, l'istituzione dei necessari capitoli di spesa e gli stanziamenti ripartiti nelle annualità 2024-2025-2026-2027, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR xxx del xx/xx/xxxx;

- la DGR n. xxx del xx/xx/xxxx avente ad oggetto *“PR FESR 2021-2027 OS 2.4, Intervento 2.4.1.1 - Mitigazione del rischio idraulico e miglioramento dello stato ecologico attraverso il completamento degli interventi già avviati e la manutenzione straordinaria del reticolo idraulico. Ripartizione risorse finanziarie e approvazione schema di Convenzione tra Regione Marche e Consorzio di Bonifica delle Marche”*, che ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie rese disponibili per la realizzazione dei seguenti ____ interventi di mitigazione del rischio idraulico:

per un ammontare complessivo di € _____ da affidare tramite codesta Convenzione al Consorzio di Bonifica delle Marche, a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dal PR-FESR 2021-2027, Asse II, per l'intervento 2.4.1.1.

- la DGR xxx del xx/xx/xxxx con la quale si attesta che il dirigente della Direzione Protezione civile e Sicurezza del territorio, per dare avvio ai dieci interventi suddetti provvederà, con successivi atti, all'assunzione dei relativi impegni di spesa sui capitoli di uscita xxx.

TUTTO CIO' PREMESSO E VISTO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 1

Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti intercorrenti tra la Regione Marche e il Consorzio di Bonifica delle Marche, ente beneficiario del PR FESR Marche 2021/2027, per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idraulico previsti dallo stesso PR, attraverso la manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo, la laminazione delle piene nei bacini idrografici e rifacimento ponti strada, nonché la determinazione dei tempi di esecuzione degli interventi, delle modalità di trasferimento dei fondi e delle attività di monitoraggio, vigilanza e coordinamento.
2. Gli interventi, previsti nella DGR xxx del xx/xx/xxxx e citati in istruttoria, sono i seguenti:

per un ammontare complessivo di € _____, a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili dal PR-FESR 2021-2027, OS 2.4, per l'intervento 2.4.1.1.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 2

Funzioni

1. Il Consorzio di Bonifica delle Marche provvede alla progettazione secondo quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., all'acquisizione di tutte le autorizzazioni occorrenti per l'approvazione dei progetti e l'esecuzione delle opere. Provvede, altresì, alla verifica preliminare della progettazione nelle sue varie fasi nonché alla validazione del progetto da porre in appalto secondo le previsioni dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016. Il Consorzio provvede alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per gli interventi di mitigazione del rischio idraulico di cui all'articolo 1. Il Consorzio funge da Stazione Appaltante delle opere.
2. La Regione Marche si impegna, coerentemente a quanto definito in premessa, a destinare l'importo complessivo di € _____ per il finanziamento di _____ interventi elencati al secondo comma dell'art. 1.
3. I progetti esecutivi redatti dal Consorzio di Bonifica della Regione Marche sono approvati dalla Direzione _____, previa verifica e validazione, che concede altresì formalmente il contributo pubblico per l'ammontare in precedenza indicato e svolge i controlli amministrativi di primo livello, in conformità con i pertinenti documenti comunitari, nazionali e regionali in materia.
4. La Regione Marche rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Consorzio di Bonifica delle Marche in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, ascrivibili a comportamenti del Consorzio di Bonifica delle Marche, sono a totale carico dello stesso.
5. Il Consorzio di Bonifica delle Marche solleva esplicitamente la Regione Marche da ogni responsabilità civile per danni subiti o causati dai propri incaricati durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione. Verranno pertanto predisposte le necessarie coperture assicurative in favore del personale incaricato, ex art. 24, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi.
6. Il Consorzio di Bonifica delle Marche nomina Responsabile del Procedimento _____ riservandosi sostituzioni successive dandone comunicazione ai sottoscrittori della presente Convenzione.
7. Il Consorzio di Bonifica delle Marche garantisce l'accesso a tutti agli atti relativi all'intervento conservati presso la sua sede e si impegna a fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria per consentire il rapido pagamento delle spese maturate.

ART. 3

Attività di progettazione, varianti, esami e pareri

1. La progettazione delle opere previste ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera –nei limiti consentiti dalla legge– nonché ogni altro aspetto tecnico/amministrativo di particolare rilevanza, sono sottoposti a parere del Dirigente della Direzione _____ della Regione Marche, previa relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. La Regione Marche e il Consorzio di Bonifica delle Marche si impegnano a coordinare le proprie attività al fine di permettere la buona riuscita dell'intervento complessivo in termini di qualità, tempi e costi.

ART. 4

Rispetto del principio DNSH

Il Consorzio di Bonifica delle Marche, in qualità di ente beneficiario del PR FESR Marche 2021/2027, per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idraulico previsti dallo stesso PR, è tenuto a garantire che le opere saranno realizzate nel rispetto del principio di "non arrecare danno significativo" (DNSH). Tale principio è entrato in vigore nel 2021 e si applica a tutti i programmi della politica di coesione, anche FESR, per il periodo di programmazione 2021-2027. La valutazione di conformità al principio DNSH consiste nel dimostrare che ciascun intervento previsto "non arreca danno significativo" ad alcuno degli Obiettivi Ambientali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852; anzi gli interventi da autorizzare contribuiscono in modo significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici prevenendo o riducendo il rischio di effetti negativi del clima attuale e del clima previsto per il futuro sulle persone, sulle attività produttive e sulla natura.

ART. 5

Ulteriori impegni del Consorzio di Bonifica delle Marche

1. Il Consorzio di Bonifica delle Marche si impegna a realizzare le attività previste nella presente Convenzione nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 8 del presente atto.
2. Il Consorzio di Bonifica delle Marche, in qualità di stazione appaltante degli interventi, si impegna altresì:
 - a) a trasmettere al Dirigente della Direzione _____ il cronoprogramma di attuazione dell'intervento (comprensivo di ogni fase progettuale, avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, aggiudicazione), il contratto sottoscritto, la consegna dei lavori, gli stati di avanzamento dei lavori, l'ultimazione degli stessi e il collaudo o il CRE;
 - b) a trasmettere al Dirigente della Direzione _____ tutta la documentazione occorsa per la rendicontazione delle spese secondo quanto indicato dal Regolamento U.E. n. 1060 del 2021 e dalla scheda MAPO di cui alla D.G.R. n. 474 del 04/04/2023, e possibili loro successive modifiche e/o integrazioni.
 - c) a comunicare il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP);
 - d) a scegliere il contraente in conformità ai contenuti del D.lgs. 36/2023 e smi;
 - e) ad applicare le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - f) ad assumere tutti gli obblighi del beneficiario previsti dal Regolamento (UE) 1060/2021;
 - g) ad utilizzare il SIGEF, il Sistema Informativo Gestionale dell'Autorità di Gestione FESR della Regione Marche, per il monitoraggio e la rendicontazione della spesa sostenuta.

Inoltre il Consorzio di Bonifica delle Marche:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) fornisce tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti dai sottoscrittori;
- b) conserva la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
- c) trasmette i dati necessari al monitoraggio, procedurale e finanziario dell'intervento;
- d) favorisce lo svolgimento di tutti i controlli disposti dai sottoscrittori o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

ART. 6

Verifiche e Controlli

1. Il Dirigente della Direzione _____ verifica con cadenza trimestrale il rispetto del cronoprogramma delle attività e dei lavori in relazione agli interventi di competenza.

Art. 7

Spese tecniche

1. I compensi per la progettazione nelle sue varie fasi, per la verifica e validazione del progetto esecutivo, per la direzione e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, redazione CRE saranno riconosciuti sulla base di quanto contenuto nel quadro economico calcolati secondo le tabelle di cui al D.M 17/06/2016 e la tabella A dell'allegato 1.13 del nuovo codice degli appalti e comunque nel limite massimo del 10% del contributo concesso;
2. Nei compensi di cui al punto precedente sono escluse le spese propedeutiche alla progettazione (rilievi, indagini, le occorrenti relazioni specialistiche ove non previste dal DM, ecc), le spese per la commissione di gara, le spese vive per la pubblicità delle gare e il collaudo ove occorrente, che saranno previste nel quadro economico.

ART. 8

Contratti, Fatture, Pagamenti

1. Tutti i contratti, ancorché resi in forma di convenzioni, ordini o altro, devono riportare CUP e CIG.
2. Ai fini della gestione amministrativo-contabile, sulla base della presente Convenzione, si stabilisce:
 - a) che il responsabile della realizzazione del programma stesso è il Responsabile del Procedimento;
 - b) che la durata della presente Convenzione è connessa ai tempi strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento ed alla sua rendicontazione;
 - c) che le modalità di fatturazione elettronica derivante dai rapporti con l'appaltatore dei lavori e/o eventuali altri soggetti fornitori di beni e servizi necessari alla esecuzione delle opere previste in progetto saranno indicate nel contratto di appalto;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

d) che i rapporti contrattuali con l'appaltatore e relativa contabilità sono soggetti all' art.3 della legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. I pagamenti per l'esecuzione degli interventi saranno erogati dai sottoscrittori secondo le seguenti modalità previa richiesta da parte del Responsabile del Procedimento:

- (indicare percentuale) del costo totale a titolo di anticipo per la progettazione e la realizzazione delle opere a seguito della sottoscrizione della presente convenzione e comunque non prima della disponibilità per i fondi del 2024.
- (indicare percentuale) dell'importo contrattuale alla sottoscrizione del contratto d'appalto, a titolo di anticipazione all'impresa qualora richiesta, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio.
- Fino alla concorrenza del (indicare percentuale) dell'avanzamento dei lavori, verranno liquidati i certificati di pagamento dei SAL maturati, recuperando proporzionalmente all'importo del contratto dei lavori le somme anticipate alla sottoscrizione del contratto, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio.
- All'approvazione del collaudo delle opere, su certificato di pagamento prodotto dal Responsabile del procedimento secondo le modalità previste dal D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii, verrà liquidata la rata di saldo, oltre IVA, mediante compensazione con le somme anticipate.

Tali erogazioni avverranno a seguito di formale richiesta all'uopo effettuata dal Consorzio di Bonifica delle Marche al Dirigente della Direzione_____. Il tutto avverrà in formato digitale mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo _____.

Le erogazioni verranno effettuate in favore del Consorzio di Bonifica delle Marche a mezzo _____ presso l'istituto di credito _____ IBAN _____

Per qualsiasi comunicazione relativa alla presente convenzione il Consorzio indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____

Art. 9

Interventi, tempi e fasi di attuazione e finanziamento

Complessivamente i tempi di attuazione degli interventi si articolano in:

(Indicare l'intervento/gli interventi)

Tempi di attuazione:

- Progettazione e autorizzazioni: (indicare data)
- Bando e aggiudicazione efficace: (indicare data)
- Esecuzione lavori: (indicare data)
- Collaudo dei lavori: (indicare data)

Fonte di finanziamento:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per (indicare intervento) Euro _____ erogati dalla Regione Marche con fondi PR FESR Marche 2021/2027

2. Il responsabile del procedimento provvede al costante monitoraggio dell'avanzamento dell'opera e del rispetto del cronoprogramma, segnalando alle parti ogni eventuale insorta difficoltà.
3. Gli interventi dovranno obbligatoriamente essere conclusi prima del 31/12/2027, per poter rendicontare il finanziamento PR-FESR.

ART. 10

Potere sostitutivo

1. In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione degli interventi di cui al precedente art. 8, comma 1, per cause imputabili al Consorzio di Bonifica delle Marche, il dirigente della Direzione _____ può invitare ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, scaduto il quale potrà sostituirsi in ogni atto negoziale assunto dal Consorzio di Bonifica delle Marche medesimo, che metterà a disposizione gli atti documentali e progettuali in suo possesso.
2. La presente disposizione deve essere richiamata in ogni contratto stipulato dal Consorzio di Bonifica delle Marche con soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione.

ART. 11

Durata

1. La presente Convenzione produce effetti dalla sottoscrizione delle parti contraenti e fino alla completa realizzazione dell'intervento e comunque entro e non oltre il 2027 salvo diversa stipulazione che potrà avvenire tra le parti alla scadenza della validità.

ART. 12

Trattamento Dati Personali

1. Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", Il Consorzio di Bonifica delle Marche assume la qualifica di titolare del trattamento dei dati trattati in esecuzione della presente Convenzione.
2. I dati che il Consorzio trasmetterà alla Regione in esecuzione della presente convenzione saranno trattati in conformità alle previsioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (DGPR-Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

3. Responsabile della protezione dei dati è per il Consorzio di Bonifica delle Marche il _____.

4. Il Consorzio di Bonifica delle Marche:

- a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
- b) si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs.196/2003, e dal Regolamento UE 679/2016 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.

ART. 13

Controversie

- 1. Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione è competente il foro di Ancona.

ART. 14

Altre disposizioni

- 1. Per tutto ciò che non è regolato dalla presente Convenzione si fa riferimento alla normativa generale in materia di lavori ed appalti pubblici e alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona,

Consorzio di Bonifica delle Marche

Regione Marche
